



Il Direttore Generale legge la seguente relazione.

L'Applicato di 1^a Classe Linnai Francesco Saverio ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951.

Il Linnai, a motivazione della sua richiesta, ha fatto presente che la moglie è affetta da grave esaurimento nervoso per cui, secondo prescrizioni del medico curante, dovrebbe trasferirsi nel paese di origine. Il predetto ha inoltre reso noto che la difficile situazione in cui è venuto a trovarsi per la lunga malattia della moglie, che è madre di due bambine, ha influito anche sul suo fisico si da impedirgli di attendere proficuamente al lavoro d'ufficio.

In base all'art. 10 del citato accordo, il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Linnai, che ha 48 anni di età, ha maturato un'anzianità di servizio effettiva di anni 32 e mesi 3, e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio